

ACCORDO MULTILATERALE M351

Ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativa all'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori – ADR 1.8.3.2, lettera b)

1. In deroga alle disposizioni della sottosezione 1.8.3.2 dell'ADR, relative alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, il presente accordo multilaterale prevede che l'esenzione di cui all'ADR 1.8.3.2, lettera b), si applichi anche alle imprese le cui attività principali o secondarie non consistono nella spedizione di merci pericolose, ma che occasionalmente effettuano la spedizione nazionale di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento minimi.
2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per il trasporto sul territorio delle parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. In caso di revoca anticipata da parte di uno dei firmatari, essa resta valida fino alla data summenzionata solo per il trasporto sul territorio delle parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo che non l'abbiano revocata.

Fatto a Londra, il 10 gennaio 2023

L'autorità competente per l'ADR nel Regno Unito



Helen Nord

Responsabile Quadri e Impegno, Merci pericolose

Dipartimento dei Trasporti